

**MODIFICA DEL CORRISPETTIVO PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO  
DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 48/04**

**Documento per la consultazione**

23 giugno 2004

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione delinea un insieme di misure che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) intenderebbe adottare per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica nel secondo semestre dell'anno 2004, coerentemente a quanto enunciato al primo punto, lettera b), della deliberazione 22 giugno 2004, n.97/04 recante avvio di procedimento per la definizione di misure urgenti per la promozione della concorrenza nel settore della produzione di energia elettrica nel secondo semestre 2004.*

*I presupposti delle misure individuate sono illustrati brevemente nel primo paragrafo del presente documento, che si concentra principalmente nella definizione di un intervento che pone una limitazione (tetto massimo) al corrispettivo unitario pagato al Gestore della rete dagli operatori di mercato cedenti e dal Gestore del mercato elettrico per l'utilizzo della capacità di trasporto da questi utilizzata per le transazioni di energia elettrica inter-zonali.*

*Il presente documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti in merito alle ipotesi avanzate prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti in questione. Le osservazioni potranno riguardare liberamente tutte le disposizioni dello schema di articolato qui proposto (Allegato A).*

*Vista l'urgenza di implementazione delle misure qui consultate, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 30 giugno 2004, termine improrogabile di chiusura della consultazione.*

**Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.**

***Autorità per l'energia elettrica e il gas***

***Area elettricità***

**piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

tel 0265565311 - 0265565336

fax 0265565222– 0265565266

e-mail: a\_e@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

## 1. Presupposti

La deliberazione n. 48/04, nel fissare le condizioni del dispacciamento di merito economico per l'anno 2004 ha delineato un sistema in cui il diritto all'uso della capacità di trasporto tra le zone ai fini dell'esecuzione dei contratti di compravendita di energia elettrica viene assegnato nel mercato del giorno prima dal Gestore del mercato, tenendo conto dei vincoli di trasporto tra zone di rete nella selezione dei programmi di immissione accettati nel medesimo mercato.

La previsione di una soluzione del mercato del giorno prima coerente con i vincoli di trasporto tra zone impone che anche i programmi di immissione presentati in esecuzione di contratti bilaterali conclusi al di fuori del sistema delle offerte siano considerati nella determinazione degli esiti del mercato stesso come spiegato di seguito.

In presenza di vincoli di trasporto stringenti (le cd congestioni), il mercato si separa in zone, caratterizzate da prezzi di vendita differenti. Il produttore che vende energia elettrica al Gestore del mercato viene remunerato al prezzo registrato nella zona di mercato in cui è localizzata l'unità di produzione. Il consumatore paga invece il prezzo unico nazionale, pari alla media dei prezzi zonali ponderata sulla base dei consumi di ciascuna zona.

Per l'utilizzo della capacità di trasporto tra zone l'operatore di mercato deve pagare un corrispettivo al Gestore della rete. Mentre per chi vende al Gestore del mercato il corrispettivo per i diritti di uso della capacità di trasporto è già compreso nella remunerazione riconosciuta al produttore medesimo, cioè il prezzo zonale, per chi vende energia elettrica attraverso contratti conclusi al di fuori del sistema delle offerte è necessario prevedere un corrispettivo esplicito.

In questo modo il costo sostenuto dall'operatore di mercato cedente per i diritti d'uso della capacità di trasporto è lo stesso sia per chi vende energia elettrica nel sistema delle offerte, sia per chi sottoscrive contratti di compravendita al di fuori del sistema delle offerte.

Il corrispettivo unitario pagato per i diritti d'uso della capacità di trasporto è stato fissato dalla deliberazione n. 48/04 pari alla differenza tra il prezzo di acquisto, unico sul territorio nazionale, (di seguito: PUN) e il prezzo di mercato registrato nella zona in cui avviene l'immissione di energia elettrica.

Si noti che tale differenziale di prezzo è una misura indiretta del beneficio associato ad un incremento marginale della capacità di trasporto tra la zona di immissione e le altre zone. Infatti, in presenza di congestioni, il citato differenziale di prezzo incorporerebbe la differenza tra il valore dell'energia nelle zone importatrici nette e il valore dell'energia nelle zone esportatrici nette.

In assenza di congestioni l'equilibrio del mercato si sposterebbe consentendo la realizzazione di tutte le transazioni fino al punto in cui il prezzo che il consumatore è disposto a pagare uguaglia il prezzo che il produttore chiede per una determinata quantità. Conseguentemente il prezzo di prelievo e il prezzo di immissione coinciderebbero.

Il corrispettivo per i diritti di uso della capacità di trasporto definito dalla deliberazione n. 48/04 riporta la remunerazione del produttore a quella di mercato (cioè il prezzo del mercato giorno prima) nell'ipotesi che l'energia elettrica venduta tramite contratto bilaterale fisico sia stata valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima. In questo caso, nell'ipotesi che il prezzo della zona risulti inferiore rispetto al PUN, il produttore incassa dal contratto bilaterale il PUN e versa al Gestore della rete la differenza tra questo prezzo ed il prezzo zonale. Al produttore

resta quindi una remunerazione netta pari al prezzo della zona. Ne consegue che, se valgono le ipotesi fatte circa il prezzo di cessione del bilaterale e se il prezzo zonale è rappresentativo dei costi di produzione della zona, il pagamento del corrispettivo per l'utilizzo della capacità di trasporto non dovrebbe pregiudicare l'equilibrio economico finanziario del produttore.

In realtà, nei primi tre mesi di funzionamento del sistema delle offerte il corrispettivo per i diritti di utilizzo della capacità di trasporto ha raggiunto livelli ritenuti molto elevati, superando in alcune ore e per alcune zone i 40 €/MWh, e questo potrebbe comportare oneri aggiuntivi a carico degli operatori di mercato non previsti al momento della conclusione dei contratti di compravendita.

Sono altresì pervenute all'Autorità segnalazioni da diversi operatori che evidenziano i problemi sopra riportati e, anche per questa ragione, l'Autorità intenderebbe modificare il corrispettivo come di seguito specificato.

## **2. Proposta di intervento**

La deliberazione n. 48/04 prevede un corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato cedenti che hanno registrato, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 48/04, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e del Gestore del mercato. Tale corrispettivo è calcolato come prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato tale punto, di cui al comma 19.4, lettera b), della deliberazione n. 48/04, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.4, lettera c), della deliberazione n. 48/04.

Il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima a carico del Gestore del mercato elettrico è calcolato come prodotto tra le quantità delle offerte accettate in vendita nel mercato del giorno prima e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.4, lettera b), della deliberazione n. 48/04, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.4, lettera c), della deliberazione n. 48/04.

Il presente documento sottopone alla consultazione dei soggetti interessati una proposta di modifica di tale corrispettivo per l'anno 2004, sia con riferimento ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, che con riferimento alle vendite di energia elettrica nel mercato del giorno prima.

Più precisamente si propone che:

- sia posto un tetto pari a 10 €/MWh (o, alternativamente, al 10% del PUN) al corrispettivo unitario pagato al Gestore della rete dagli operatori di mercato cedenti e dal Gestore del mercato elettrico per l'utilizzo della capacità di trasporto a loro carico;
- coerentemente, il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta dagli operatori di mercato cedenti nel MGP viene corretto con un corrispettivo compensativo pari alla differenza tra il prezzo della zona in cui è localizzata l'unità di produzione e il PUN, aumentata o diminuita di 10 €/MWh (o dell'ammontare rinveniente dall'applicazione al PUN della suddetta percentuale) a seconda che la predetta differenza sia, rispettivamente, negativa o positiva.

In questo modo si evita che il corrispettivo per l'utilizzo della capacità di trasporto possa eccedere il livello ritenuto accettabile di 10 €/MWh (o, alternativamente, del 10% del PUN) e, allo stesso

tempo, si rende il produttore indifferente tra la vendita nel mercato del giorno prima e la vendita attraverso contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

Come preannunciato nell'Allegato alla deliberazione n.97/04, il predetto tetto eviterebbe la corresponsione di importi troppo elevati in termini di corrispettivo per la congestione tra le zone, al fine di contemperare detta corresponsione con gli obiettivi generali connessi al meccanismo di gestione delle congestioni interzonali, vale a dire la generazione di un segnale economico per la miglior localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica e di adeguato sviluppo della rete di trasmissione nazionale.

## ALLEGATO A

L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04, è modificato come segue:

- Dopo il comma 19.8 è aggiunto il comma seguente:  
“19.8.1 Nel caso in cui la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima sia superiore, in valore assoluto, a 10 €/MWh (o, alternativamente, al 10% del PUN), il prezzo di cui al comma 19.4, lettera b), di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima in ciascuna zona, fatti salvi gli esiti del medesimo mercato, è diminuito di un ammontare pari:
  - a) nel caso in cui la predetta differenza sia positiva, a tale differenza meno 10 €/MWh (o, alternativamente, meno il 10% del PUN);
  - b) nel caso in cui la predetta differenza sia negativa, a tale differenza più 10 €/MWh (o, alternativamente, più il 10% del PUN);
  
- Al comma 42.1:
  - dopo le parole “operatori di mercato cedenti” sono inserite le parole “che hanno registrato, ai sensi dell'articolo 4, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte”;
  - dopo le parole “42.2” sono eliminate le parole “, del comma 35.2.1”.
  
- Il comma 42.2 è sostituito dal comma seguente:  
“42.2 Il corrispettivo di cui al comma 42.1 a carico degli operatori di mercato cedenti è pari al prodotto tra i seguenti elementi:
  - a) il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'Articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima;
  - b) alla differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima;
  
- Dopo il comma 42.2 è inserito il comma seguente:  
“42.2.1 La differenza di cui al comma 42.2, lettera b), non può, in valore assoluto, essere superiore a 10€/MWh (o, alternativamente, al 10% del PUN).”
  
- Il comma 42.4 è sostituito dal comma seguente:  
“42.4 Il corrispettivo di cui al comma 42.1 a carico del Gestore del mercato elettrico è pari al prodotto tra i seguenti elementi:
  - a) le quantità delle offerte accettate in vendita nel mercato del giorno prima;
  - b) la differenza di cui al comma 42.2, lettera b).”
  
- Il comma 42.5 è sostituito dal comma seguente:  
“42.5 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento, a carico Gestore del mercato, pari alla differenza dei seguenti elementi:

- a) il prodotto tra le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce;
- b) il prodotto tra le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce.”

**Spunto specifico di consultazione**

Si ritiene che il valore di 10 €/MWh o, alternativamente, del 10% del PUN sia un livello adeguato per la fissazione del tetto ?